



**ANAC**

AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

## *ATTO DI SEGNALAZIONE N. 3 DEL 1/07/2020*

concernente l'applicabilità alle società quotate della normativa in materia di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012

Approvato con delibera n. 541 del 1° luglio 2020

# ATTO DI SEGNALAZIONE N. 3 DEL 1° luglio 2020

concernente l'applicabilità del d.lgs. 33/2013 alle società quotate

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 541 del 1° luglio 2020

## 1. Premessa

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) - tenuto conto che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», all'art. 1, co. 2, lettera f), la individua quale soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa e all'art. 1, co. 2, lettera g), le assegna, tra l'altro, il compito di riferire al Parlamento sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia - intende formulare delle osservazioni in merito ad alcune disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 («*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*») ad integrazione di quelle già espresse negli atti di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 e n. 6 del 20 dicembre 2017, nell'atto di segnalazione al Governo e Parlamento di cui alla Delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016 e nella determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017.

Benché, infatti, l'A.N.AC. abbia emanato linee guida ad hoc contenute negli atti di determinazione nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, n. 241 dell'8 marzo 2017, n. 1134 dell'8 novembre 2017, volte a fornire alle pubbliche amministrazioni ed alle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici indirizzi interpretativi ed applicativi, permangono alcune questioni aperte e lacune normative che meritano di essere segnalate al Governo e al Parlamento, anche al fine di adottare dei correttivi che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti.

Nella predisposizione di tali atti l'Autorità ha infatti rilevato alcune criticità delle norme di riferimento che potrebbero condurre anche ad un'applicazione distorta della relativa disciplina, in ordine alle quali si propongono le modifiche di seguito illustrate.

Art. 2-bis, comma 2, lettera b), del d.lgs. 33/2013 - Ambito soggettivo di applicazione

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza di cui alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

In particolare, la lettera b) del secondo comma stabilisce che il decreto trasparenza si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché delle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni ed in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'art. 2-bis, co. 2, lettera b), esclude, dunque, le società quotate dall'ambito di applicazione del regime di trasparenza previsto per le società in controllo pubblico, rinviando, per la definizione di società quotata, al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La definizione di società quotate recata dal d.lgs. 175/2016 comprende in tale categoria sia le società con azioni quotate, che quelle abbiano emesso strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni purché entro la data del 31 dicembre 2015.

L'attuale formulazione del citato art. 2 bis, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013, nel richiamare espressamente la definizione del Testo Unico suddetto, potrebbe dunque far desumere che l'esonero dal regime di pubblicità previsto per le società in controllo pubblico operi anche per le società emittenti strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni.

Occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore non appare pienamente coerente con le esigenze di prevenzione della corruzione e di trasparenza quanto piuttosto frutto di un non perfetto coordinamento tra normative diverse.

**Ad avviso dell'Autorità**, per tutti e due i tipi di società in questione sussiste infatti un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza, seppur differenzialmente graduato. Per cui - anche tenuto conto del particolare regime giuridico a cui i due tipi di società sono sottoposti, specie in materia di diffusione di informazioni a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole e del mercato concorrenziale - non appare giustificata una generale e totale esenzione dagli obblighi in materia di trasparenza.

L'anomalia della deroga è emersa anche nell'esercizio dell'attività di vigilanza di ANAC che ha riscontrato casi di esclusione dall'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 riguardanti società in controllo pubblico di rilevante interesse pubblico sia per le funzioni e le attività svolte che per le ingenti risorse pubbliche investite.

Ciò accadrebbe per esempio per Cassa Depositi e Prestiti Spa (società detenuta dal MEF all'82,77% che rientra nella nozione di società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. 175/2016 e art. 2-bis, comma 2, lettera b d.lgs. 33/2013) che emette anche strumenti finanziari diversi dalle azioni (id est obbligazioni), fin dal 2014 nell'ambito del mercato regolamentato del Lussemburgo e, in epoca più recente, anche nel mercato non regolamentato. Si tratta, quindi, di società da ascrivere nella categoria delle "società quotate" per le quali l'art. 2-bis, co. 2, lettera b), del d.lgs. 33/2013 prevede una esenzione dagli obblighi di pubblicazione e, più in generale, dal decreto trasparenza.

Così pure nel caso di ANAS Spa che, per il solo fatto di essere entrata a far parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) il 18 gennaio 2018 (cfr. art. 49, co. 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), rimarrebbe esclusa dal d.lgs. 33/2013 sia per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione che per quanto attiene alla disciplina dell'accesso civico cd. generalizzato. FSI, controllante di ANAS, emette infatti strumenti finanziari diversi dalle azioni, fin dal 2013, in un mercato (quello di Dublino) presente nell'elenco dei mercati "regular" dell'Esma, antecedentemente alla data del 31 dicembre 2015.

Il tema in questione ha un'incidenza particolarmente significativa anche in considerazione del fenomeno delle società quotate, ai sensi della normativa del TUSP, a livello locale. Si tratta di numerose società che pure operano in settori di importante rilievo pubblicistico esonerate dall'applicazione sia della disciplina sulla trasparenza e sull'accesso generalizzato che, come si avrà modo di spiegare, da quella sulla prevenzione della corruzione "passiva".

L'esclusione delle società quotate dall'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 comporta, inoltre, significative ricadute anche sotto il profilo dell'obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione. Infatti, il legislatore ha usato la tecnica del rinvio nel senso che l'ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione contenuta nella l. 190 del 2012 è definito mediante il rinvio a quello della disciplina sulla trasparenza. In particolare l'art. 1, co. 2-bis della legge 190/2012 rinvia, per l'individuazione dell'ambito soggettivo, all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Il sopra citato comma 2-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, stabilisce infatti che *il PNA costituisce "atto di indirizzo [...] per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."*

Viene così stabilita una stretta correlazione tra l'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quello in materia di trasparenza, con particolare riferimento a tutti i soggetti di diritto privato cui si applica il d.lgs. 33/2013.

Con particolare riferimento alle società, quelle a controllo pubblico sono tenute a nominare un RPCT e ad adottare le misure organizzative idonee a contrastare la corruzione "passiva" in coerenza con le finalità della l. n. 190/2012. A tal fine, integrano il modello organizzativo 231 ovvero adottano un documento unitario che tiene luogo del PTPCT. In proposito l'Autorità ha dato indicazioni nella delibera 1134/2017, recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

Nella delibera l'Autorità ha anche precisato che l'adozione del modello 231, anche se non obbligatoria, "è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il "modello 231" e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione".

Con specifico riferimento alla trasparenza, nelle LLGG sopra richiamate, al § 3.1.3., è stato chiarito che *"Ne/ caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte"*.

Diversamente, le società in partecipazione pubblica non di controllo, di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, sono escluse dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, in quanto non espressamente richiamate dall'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012. Ad esse si applica, tuttavia, la disciplina della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, sia pure limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Giova evidenziare preliminarmente che la disciplina attuale di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 suscita forti perplessità in quanto accomuna tipologie di società tra loro molto diversificate, ovvero le società in controllo pubblico che emettono azioni quotate e quelle che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni in mercati regolamentati. Ad avviso dell'Autorità, pertanto, essa andrebbe opportunamente rivisitata, sia per quel che attiene alla trasparenza, che alle ricadute sulla disciplina della prevenzione della corruzione graduando differentemente il regime delle esclusioni, ora totale.

In entrambi i casi, si tratta di società che svolgono sicuramente rilevanti attività di interesse pubblico e in cui sono investiti capitali pubblici. Allo stesso tempo, però, vanno tenute in debita considerazione le differenze tra le due tipologie di società legate al tipo di prodotti finanziari (azioni e strumenti diversi, quali ad esempio le obbligazioni) che emettono in mercati regolamentati, dal momento che le società con azioni quotate sono da ritenersi oggetto di una avvenuta e piena privatizzazione.

Inoltre, sia le società che emettono azioni quotate che quelle che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni, sono destinatarie di qualificati regimi di trasparenza, in parte diversi, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Questo comporta l'opportunità di prevedere un regime diversificato a seconda del tipo di società, in controllo pubblico o meno, e del tipo di strumenti/prodotti finanziari che vengono emessi (azioni o strumenti finanziari diversi da esse).

Se, infatti, appare giustificata l'applicazione per le società quotate rispetto alle altre in controllo pubblico di un regime derogatorio rispetto all'obbligo di integrare il MOG 231 con specifiche misure volte a contrastare la corruzione ai sensi della l. 190/2012, tali eccezioni - ivi comprese quelle sulla trasparenza - appaiono meno comprensibili per le società in controllo pubblico che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni in mercati regolamentati dal momento che, in casi simili, la scelta di procedere all'emissione non sembra incidere sulla natura delle società e delle attività svolte, essendo piuttosto determinata dalla necessità di acquisire disponibilità economiche.

Di conseguenza, per queste ultime società non vi sarebbe ragione per escludere il loro assoggettamento sia alla disciplina di prevenzione della corruzione che a quella in materia di trasparenza, esattamente come previsto per le società in controllo pubblico di cui all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Per le società a controllo pubblico che emettono azioni in mercati regolamentati appare preferibile l'applicazione del regime di trasparenza meno stringente previsto all'art. 2-bis, co. 3, con assoggettamento agli obblighi di pubblicazione solo per le attività di pubblico interesse svolte.

Analogamente, per le società partecipate non in controllo che emettono azioni quotate o strumenti finanziari diversi dalle azioni (sia in mercati regolamentati che non), non appare giustificata l'esclusione dall'applicazione delle misure di trasparenza previste al citato art. 2-bis, co. 3 con riferimento alla sola attività di pubblico interesse svolta.

Pertanto, appare opportuno riformulare l'art. 2-bis, comma 3, al fine di ricomprendervi espressamente anche dette società.

Del resto l'opportunità di rivalutare l'attuale previsione normativa sembra trovare conferma nella collocazione della previsione di esonero nella lettera b) del comma 2 dell'art. 2-bis, dedicata alle società in controllo pubblico, e non anche nel comma 3, che definisce il regime applicabile alle società solo in partecipazione pubblica. Il dettato normativo pare quindi inteso a esonerare le società quotate dall'applicazione del regime più stringente delle società in controllo pubblico (prevenzione della corruzione e trasparenza con riferimento alle attività e all'organizzazione), ma non a sottrarre anche le società che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni e le società che emettono azioni quotate ma che non sono in controllo pubblico da ogni forma di prevenzione della corruzione e di trasparenza, almeno in riferimento alle attività di pubblico interesse svolte.

Resta ferma per le società di cui all'**art. 2-bis**, comma 3, anche nella modifica prospettata, **l'esclusione dall'ambito di applicazione** delle misure di prevenzione della corruzione, in quanto non espressamente richiamate dall'**art. 1, comma 2-bis** della l. 190/2012.

Occorre poi rappresentare che il d.lgs. n. 175 del 2016, nel fornire la definizione di società quotate, cui rinvia l'**art. 2 bis**, comma 2, lettera b), del decreto 33, individua altresì il contesto di negoziazione degli strumenti finanziari in questione, limitandolo espressamente ai "mercati regolamentati". L'**interpretazione letterale** utilizzata nel TUSPP, anche in questo caso, non sembra suscitare incertezze applicative, determinando la non riconducibilità in tale categoria degli enti che emettono strumenti finanziari in sedi di negoziazione diverse dai mercati regolamentati.

A tal riguardo il MEF, nell'orientamento del 22 giugno 2018, ha fatto riferimento alla definizione di mercato regolamentato di cui d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), recante il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, art. 1, lettera w) **ter**, per delimitare le "società quotate", ai sensi dell'**art. 2, co. 1**, lettera p), del d.lgs. 175/2016.

Come chiarito dal MEF, *"i mercati regolamentati sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob e/o dall'Esma (Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e sono destinatari di una specifica disciplina prevista nel TUF, riguardante la loro organizzazione e il loro funzionamento."* La nozione di mercato regolamentato contenuta nel TUF, sottolinea il Ministero, è di matrice comunitaria e corrisponde a quella contenuta nella direttiva 2014/65/UE.

Nell'orientamento del 22 giugno 2018 sopra citato, il Ministero, richiamando il sistema di obblighi, controlli e sanzioni previsti per le società quotate nei mercati regolamentati, rinvia anche alle disposizioni di cui agli articoli 119 e seguenti del TUF. Si evidenzia che l'**art. 119 ("Ambito di applicazione")** stabilisce che *"Le disposizioni del presente capo [n.d.r. Disciplina delle società con azioni quotate] si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)"*.

Ciò premesso, al fine di garantire che la disciplina in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 e quella relativa agli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 vengano attuate conformemente alle indicazioni espresse dal legislatore nel TUSPP, si ritiene opportuno distinguere il regime applicabile alle società in controllo e in partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni anche a seconda della diversa sede di negoziazione, introducendo, nell'**art. 2 bis** del decreto n. 33, una specificazione in tal senso. In particolare appare necessario specificare nel dettato normativo che l'esenzione dal comma 2 delle società in controllo pubblico opera esclusivamente nelle ipotesi di emissione di azioni in mercati regolamentati propriamente detti, mentre per tali società e per le società partecipate che emettono azioni quotate e quelle egualmente partecipate che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni (sia in mercati regolamentati che non), la trasparenza sarebbe limitata alla sola attività di pubblico interesse svolta, come del resto previsto per tutti gli enti di cui al comma 3 dell'**art. 2-bis**.

Sembrerebbe, infine, opportuno attribuire espressamente all'A.N.AC., d'intesa con Consob, il compito di individuare gli specifici obblighi, al fine di contemperare gli interessi pubblici sottesi alla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione con la tutela degli investitori e dei mercati finanziari.

Tale possibilità, del resto, era stata indicata dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione speciale, n. 1257 del 29 maggio 2017 reso sullo schema di Linee guida in tema di *"Aggiornamento delle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* posto in consultazione. In tale occasione il massimo organo di Giustizia Amministrativa aveva infatti valutato come opportuno che, nel trattare la compatibilità tra l'applicazione degli obblighi di trasparenza e la disciplina di settore, fosse coinvolta la CONSOB, in ragione delle sue specifiche competenze funzionali.

In sede di revisione della norma di cui all'art. 2-bis sarebbe anche opportuno chiarire che rientrano nel novero delle società in controllo pubblico quelle in controllo cd. congiunto.

In tale ottica l'Autorità rinnova l'auspicio già espresso nella delibera n. 859 del 25 settembre 2019 *"Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell'avvio del procedimento di vigilanza per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013"*, nel senso della necessità di delineare, ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i presupposti dell'esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale.

Ciò al fine di rimuovere le criticità riscontrate da ANAC nella propria attività consultiva e di vigilanza, tenuto conto anche dell'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 15 febbraio 2018 avente ad oggetto la nozione di società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lettera m) del d.lgs. 175/2016 e delle posizioni non univoche sul tema espresse dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

Finora non vi è stata, infatti, una coerente e uniforme applicazione sia della normativa del TUSP sia della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Si fa presente che è frequente il caso di società partecipate da più pubbliche amministrazioni che, pur detenendo complessivamente una maggioranza significativa del capitale sociale (con conseguente impegno di risorse pubbliche di entità non trascurabile), non sarebbero annoverabili fra le società a controllo pubblico per l'assenza di un coordinamento formalizzato fra le pubbliche amministrazioni partecipanti. Conseguentemente, dette società non sarebbero tenute all'adozione delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno proporre, ai soli fini dell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, una modifica normativa volta a superare le incertezze

interpretative sopra accennate e a includere fra le società a controllo pubblico **indicate all'art. 2-bis**, co. 2 anche le società partecipate da più amministrazioni con capitale pubblico maggioritario. Infine, in coerenza con le **modifiche proposte in relazione all'art. 2-bis** del d.lgs. 33/2013, appare opportuno proporre una **parallela modifica nell'art. 22, comma 6, del d.lgs. 33/2013, in tema di obblighi di pubblicazione dei dati** relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Tale norma, infatti, attualmente esenta le pubbliche amministrazioni **partecipanti dal pubblicare i dati di cui all'art. 22 medesimo** relativamente alle società, dalle stesse partecipate, con azioni quotate in mercati regolamentati, italiani o europei.

#### **Box. 1 Proposta di modifica normativa dell'art.2-bis** del d.lgs. 33/2013

Art. 2-bis Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con la sola esclusione delle società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e delle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Ai fini della disciplina sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione sono altresì considerate in controllo pubblico le società con capitale pubblico maggioritario detenuto da una pluralità di amministrazioni o enti pubblici; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto **compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal** diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ivi comprese quelle che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o strumenti finanziari in altre sedi di negoziazione; alle società in controllo pubblico che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; alle associazioni, alle fondazioni, agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, alle società a capitale interamente privato ivi comprese quelle che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in altre sedi di

negoziazione, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

**4. L'Autorità nazionale anticorruzione adotta Linee guida:**

a) d'intesa con la CONSOB, recanti indicazioni operative per l'applicazione della disciplina alle società quotate in mercati regolamentati o nelle altre sedi di negoziazione e alle società che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati e per la pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 6;

b) per precisare, anche da un punto di vista organizzativo e contabile, quali siano le attività di pubblico interesse di cui al comma 3, relative all'esercizio di funzioni amministrative, ovvero allo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o all'attività di gestione di servizi pubblici;

c) per precisare gli obblighi di pubblicazione gravanti sui soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3, comma 1-ter.

**Box. 2 Proposta di modifica normativa dell'art. 22, comma 6, del d.lgs. 33/2013**

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle società quotate di cui al comma 3 dell'art. 2-bis, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 1° luglio 2020

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio l'8 luglio 2020

Per il Segretario, Maria Esposito

Rosetta Greco